

TITOLO PRIMO – SCOPI FINALITÀ ATTIVITÀ E METODO DI LAVORO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "Teatro a Mezz'Aria" con sede in via Porciglia n.7, 35128 Padova.

Art. 2 FINALITÀ

1. L'Associazione Teatro a Mezz'Aria è apartitica, non ha scopo di lucro si occupa di promozione e utilità sociale e culturale attraverso la sensibilizzazione, la ricerca, la formazione e la promozione di attività in ambito teatrale.
2. Tale finalità si intende perseguire attraverso le seguenti attività:
 - a) La creazione e la diffusione di lavori teatrali, promozione e produzione di spettacoli propri o comunque inerenti all'attività dell'Associazione;
 - b) L'organizzazione, la gestione e la partecipazione a manifestazioni di carattere culturale quali: mostre, fiere, teatri, rassegne teatrali ed altri eventi;
 - c) La progettazione e gestione di momenti formativi quali: corsi, laboratori e seminari;
 - d) La realizzazione e la partecipazione a spazi di sensibilizzazione e di informazione teatrale;
 - e) Produzione e creazione di materiali, oggetti e quant'altro possa essere utile all'attività dell'Associazione stessa;
 - f) Partecipazione a bandi e gestione appalti;
 - g) Gestione di spazi e sedi;
 - h) Collaborazione con altre organizzazioni perseguiti le stesse finalità dell'Associazione.
3. L'Associazione, nel mantenersi fortemente orientata alla realizzazione dei propri obiettivi, si propone di raggiungerli avendo cura di:
 - a) Ricercare il confronto sui processi e sui prodotti del gruppo;
 - b) Favorire la circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle responsabilità tra i vari soci;
 - c) Differenziare i ruoli secondo diverse responsabilità e funzioni;
 - d) Aver cura delle dinamiche, dei processi e delle relazioni al proprio interno;
 - e) Nel lavorare, adoperarsi per l'emersione di bisogni, aspettative e paure che vengano considerati collegati agli obiettivi dell'Associazione;
 - f) Non considerare acquisiti una volta per tutte metodo e stile relazionale, e non attuarli dogmaticamente;



- g) Promuovere l'impegno dei soci nella continua ricerca individuale e di gruppo, per rendere più efficace il perseguimento della finalità e dell'obiettivo generale dell'Associazione.
- 4. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

TITOLO SECONDO – SOCI

Art. 3 I SOCI

- 1. Sono soci dell'Associazione i Soci Fondatori e tutti coloro, persone fisiche, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
- 2. L'ammissione a socio dell'Associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Atto Costitutivo, Statuto e Regolamenti e a versare la quota associativa. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei soci convocata dal Consiglio Direttivo, la quale in caso di diniego espresso è tenuta ad esplicitare la motivazione di detto diniego. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 1. I soci hanno diritto:
 - a) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b) Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) A partecipare alle attività e ad usufruire dei servizi che l'Associazione rivolge ai soci;
 - d) Di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
 - e) Di erogare contributi volontari straordinari;
- 2. I soci devono:
 - a) Osservare le norme espresse dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto, dai Regolamenti e da tutte le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - b) Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei singoli Soci;
 - c) Versare la quota associativa;



- d) Svolgere la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
2. La volontà dei soci di recedere deve essere comunicata in forma scritta al Consiglio Direttivo;
3. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato è prevista la possibilità di appello entro 30 giorni all'Assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.
4. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
5. La qualità di socio si perde per:
 - a) Mancato versamento della quota associativa;
 - b) Mancata partecipazione alla vita dell'Associazione, ovvero comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) Persistenti o gravi violazioni degli obblighi statutari e dei Regolamenti.
6. Il socio receduto non ha diritto alla restituzione dell'ultima quota associativa versata, né alla ripetizione di quant'altro versato all'Associazione. Al socio escluso è riconosciuta l'ultima quota versata, ma il medesimo non ha diritto alla ripetizione di quant'altro versato all'Associazione. Il socio che recede o che è escluso dall'Associazione non può vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo sul patrimonio dell'Associazione, salvo il diritto a rimborsi spese per eventuali lavori svolti in qualità di soci.

TITOLO TERZO – ORGANI SOCIALI

Art. 6 ORGANI SOCIALI

1. Gli Organi dell'Associazione sono: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
3. I vari organi dell'Associazione privilegeranno nei processi decisionali il metodo del consenso.

Art. 7 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Essa può essere Ordinaria o Straordinaria.



3. Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci. La convocazione avviene mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario.

Art. 8 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno per:
 - a) Approvare il Rendiconto Annuale (detto anche Bilancio Annuale) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - b) Discutere e approvare il bilancio preventivo e il piano di attività per l'anno successivo;
 - c) Provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente;
 - d) Delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - e) Approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - f) Deliberare riguardo l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - g) Fissare l'importo della quota sociale annuale.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 9 VALIDITÀ ASSEMBLEE

1. In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, con la presenza della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o delegati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.
2. Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti o delegati. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quelle che l'Assemblea stessa non ritenesse opportuno prendere a voto palese.
3. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 VERBALIZZAZIONE



1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea. I consiglieri non sono sostituibili tranne nei casi di recesso, decesso, esclusione dalla qualifica di socio, o dimissioni dalla carica di consigliere. In tali circostanze l'Assemblea decide l'eventuale sostituzione.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri, con vincolo della partecipazione del Presidente e/o del Vice Presidente. È prevista la possibilità di utilizzare deleghe nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Direttivo
4. Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di redigere il rendiconto annuale, consuntivo e preventivo, di curare le esecuzioni delle deliberazioni assembleari, di redigere i regolamenti, vigilando sul comportamento dei soci, con il diritto-dovere di prendere nei confronti degli stessi tutti i provvedimenti necessari in conformità con l'atto costitutivo, con lo statuto e con i regolamenti.
5. Il Consiglio Direttivo può sottoporre all'Assemblea la richiesta di un versamento straordinario quale partecipazione alle spese organizzative.

ART. 12 PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, e dura in carica un anno, con possibilità di rielezione.
2. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente cura la predisposizione del rendiconto economico finanziario annuale, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea di soci, corredandolo di idonee relazioni.



Art. 13 VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica 1 anno ed è rieleggibile.
2. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14 TESORIERE

Il Tesoriere può essere eletto all'interno del Consiglio Direttivo fra i membri dello stesso. Cura la gestione della cassa dell'Associazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta delle scritture contabili.

TITOLO QUARTO - PATRIMONIO E PROVENTI

Art. 15 RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio e i proventi dell'Associazione sono costituiti da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

Art. 16 RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo Gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. La predisposizione del rendiconto economico-finanziario è curata dal Presidente e approvata dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; il rendiconto economico-finanziario è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.



Art. 17 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, osservate le disposizioni di Legge, sarà devoluto ad Enti o altre Associazioni che perseguano obiettivi e finalità simili di utilità sociale, secondo le norme ed i criteri stabiliti dall'Assemblea che ne decide lo scioglimento.

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Atto, si deve far riferimento alle norme del Codice Civile ed in subordine alla normativa vigente in materia di Associazioni ed Enti non riconosciuti.

ART. 17 CONSORZI /COORDINAMENTI

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre Pro Loco della zona e/o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operino nel medesimo ambito.

